



## **COMUNE DI TRAVERSETOLO**

# **DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

## **REGOLAMENTO**

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n.79 del 23/10/2000 “  
Modificato con:

- deliberazione di consiglio comunale n.33 del 05/04/2001
- deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 11/04/2006

REGOLAMENTO .....	1
TITOLO I .....	4
DISCIPLINA DEI MERCATI.....	4
Capo I .....	4
Disposizioni comuni ai mercati .....	4
Art. 1 .....	4
Classificazione dei mercati .....	4
Art. 2.....	4
Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio.....	4
Art. 3.....	5
Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli.....	5
Art.4.....	5
Riassegnazione dei posteggi .....	5
Art. 5.....	6
Spostamenti di posteggio per miglioria .....	6
Art. 6.....	6
Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi .....	6
Art. 7.....	7
Scambio consensuale dei posteggi.....	7
Art. 8.....	7
Ampliamento del posteggio .....	7
Art. 9.....	8
Gestione del registro delle presenze maturate.....	8
Art. 10.....	8
Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio.....	8
Art. 11 .....	9
Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione .....	9
Art. 12.....	9
Norme in materia di funzionamento dei mercati .....	9
Art. 13.....	10
Circolazione nelle aree di mercato.....	10
Art.14.....	10
Durata delle concessioni .....	10
Art.15.....	10
Canone per la concessione dei posteggi.....	10
Art.16.....	11
Determinazione degli orari .....	11
Art.17 .....	11
Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario .....	11
Art. 18.....	11
Disposizioni in materia di subingresso .....	11
Art.19.....	11
Obbligo di esibire l'autorizzazione .....	11
Art. 20.....	12
Diritto di accesso agli atti amministrativi .....	12
Art. 21 .....	12
Disposizioni di carattere programmatico .....	12
Art. 22.....	13
Ambito di applicazione delle disposizioni comuni .....	13
Capo II .....	13
Disposizioni concernenti i singoli mercati.....	13
Art. 23.....	13
Mercato di Traversetolo.....	13
TITOLO II.....	14
DISCIPLINA DELLE FIERE .....	14
Capo I .....	14

Disposizioni comuni alle fiere .....	14
Art. 24.....	14
Classificazione delle fiere.....	14
Art.25.....	14
Disciplina delle fiere straordinarie.....	14
Art.26.....	15
Assegnazione posteggi in concessione decennale.....	15
Art. 27.....	15
Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale: .....	15
disciplina transitoria.....	15
Art. 28.....	16
Assegnazione secondo posteggio.....	16
Art. 29.....	16
Assegnazione temporanea dei posteggi .....	16
e assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi .....	16
Art.30.....	17
Gestione registro delle presenze maturate .....	17
Art.31.....	18
Gestione presenze ed assenze da parte dei concessionari di posteggio.....	18
Art.32.....	18
Revoca dell' autorizzazione.....	18
Art. 33.....	18
Applicabilità altre disposizioni .....	18
Art. 34.....	18
Ambito di applicazione delle disposizioni comuni .....	18
Capo II.....	19
Disposizioni concernenti le fiere .....	19
Art.35.....	19
Fiera di PRIMAVERA, SETTEMBRE e NOVEMBRE .....	19
TITOLO III.....	20
DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	20
Art. 36.....	20
Zone vietate al commercio itinerante.....	20
Art. 37.....	20
Vendite a domicilio.....	20
Art. 38.....	20
Applicabilità altre disposizioni .....	20
TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO .....	21
Art.39.....	21
Sanzioni .....	21

# **TITOLO I**

## **DISCIPLINA DEI MERCATI**

### **Capo I**

#### **Disposizioni comuni ai mercati**

##### ***Art. 1***

###### ***Classificazione dei mercati***

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 così come ulteriormente specificate al comma 2

2. I mercati sono così classificati:

a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- per settori merceologici;
- per specializzazioni merceologiche;
- per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;

3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;

b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

##### ***Art. 2***

###### ***Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio***

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori:

a) totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;

b) minore età anagrafica

c) sorteggio.

2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il/i soggetto/i che, si sono succeduti nella titolarità dell'autorizzazione.

3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

a) per incremento del numero di posteggi di un mercato;

b) per istituzione di un nuovo mercato;

è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.

6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:

- a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
- b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 6.

### **Art. 3**

#### ***Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli***

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato semprechè rilevate o documentabili dall'interessato;
- b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.

2 Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.

3 Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.

4 Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

5 L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

- a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
  - b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;
- è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 3.

### **Art.4**

#### ***Riassegnazione dei posteggi***

Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

- a) trasferimento del mercato in altra sede;
- b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato.

1. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al comma 4.

2. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi

è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

3. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatabile alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398

4. Gli operatori del mercato sono ordinati:

- a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
- b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

#### **Art. 5**

##### ***Spostamenti di posteggio per miglioria***

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, salvo il caso di istituzione di nuovi mercati per i quali, si applica il comma 2.

2. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria di cui al comma 1 è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento nell'ambito del comune.

3. Nella fattispecie di cui al comma 1, le procedure di accesso al posteggio per miglioria si svolgono di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.

5. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:

- a) al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
- b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

7. Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

#### **Art. 6**

##### ***Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi***

1. I posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. d) della deliberazione della Giunta Regionale n 1368 del 1999, privilegiando in subordine, in caso di ulteriore parità:

- il maggior numero di presenze maturate nel mercato semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione
- la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda ed al dante causa, debitamente autocertificata dall'interessato
- gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dei mercati che si svolgono nel comune.
- La minore età anagrafica
- sorteggio

2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il/i soggetto/i che, si sono succeduti nella titolarità dell'autorizzazione.

3. Non possono in ogni caso concorrere, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:
  - a) già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato;
  - b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale.
  - c) Coloro che non hanno al quel momento la disponibilità dei mezzi, attrezzature e merci atte allo svolgimento dell'attività
4. La procedura di assegnazione ha inizio immediatamente dopo l'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.
5. I posteggi riservati ai produttori agricoli temporaneamente non occupati, verranno assegnati tramite sorteggio
6. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita a dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs 114/98, su delega del titolare da esibire agli organi di vigilanza assieme al titolo autorizzatorio.
7. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, solo i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

#### **Art. 7**

##### ***Scambio consensuale dei posteggi***

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta
3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
  - a) il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
  - b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

#### **Art. 8**

##### ***Ampliamento del posteggio***

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
  - a) su richiesta degli operatori interessati, relativamente a ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. Ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 m<sup>2</sup>;
  - b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'arca di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione. Nella fattispecie di cui alla presente lettera non si applica il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b), l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile, è rimesso, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari.
3. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi,

sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

#### **Art. 9**

##### ***Gestione del registro delle presenze maturate***

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, così come consentito al punto 6, lett. c), della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999.

2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze con i limiti e le prescrizioni di cui al precedente art.6.

3. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima di 60' dall'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore o ricorra il caso del successivo art.10 comma 1 lettera a).

4) qualora lo spuntista manchi dal mercato o dalla fiera per un periodo superiore ad anni 3, lo stesso verrà depennato dalla graduatoria con azzeramento delle presenze. In caso provveda a presentare, nei termini stabiliti dall'ufficio commercio, un certificato medico attestante l'intero periodo dell'assenza, l'operatore non verrà depennato dalla graduatoria. Il periodo dell'assenza non verrà conteggiato come maturato e non darà luogo a nessuna nuova presenza.

#### **Art. 10**

##### ***Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio***

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano:

a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;

b) le assenze maturate sui mercati straordinari;

c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva compresa la festività del Patrono.

2 E' invece considerata assenza a tutti gli effetti. cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario individuato ai sensi dell'art.9 comma 3°

4. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

5. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

6. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.



## ***Art. 11***

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 1999, è assegnato un termine non inferiore,

a 30 e non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:

a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;

b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:

- l'automatica decadenza dell'assegnazione;

- il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

## ***Art. 12***

### ***Norme in materia di funzionamento dei mercati***

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

2. In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente.

3. In relazione a particolari condizioni climatiche, previa verifica da parte degli organi addetti alla vigilanza e qualora l'ingombro lo consenta, è possibile derogare a quanto sopra.

4. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere depositandoli poi negli appositi contenitori.

5. Le tende di protezione al banco di vendita non possono sporgere oltre alla linea perimetrale del posteggio e debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,20 metri e non dovrà in alcun modo creare disagi agli altri operatori e comunque non dovrà costituire intralcio alla viabilità.

6. Le merci devono essere esposte all'altezza minima dal suolo di 50 cm.; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, giocattoli, quadri ed articoli di arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita. Tutti i banchi dovranno ai lati essere sgomberi di tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti e le altre attività in sede fissa. L'esposizione aerea di merci è consentita nei lati a ridosso dei muri, edifici e simili purché non coprano e disturbino altre attività. Solo nei banchi ove queste strutture murarie non esistono, è ammessa l'esposizione di capi da un solo lato da concordare con gli addetti alla vigilanza. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita, ad ogni modo mediante l'illustrazione delle merci.

7. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

8. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 9.

9. E' permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, sempreché il volume delle apparecchiatura sia minimo e tale da non recare particolare disturbo.

10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

11. Tutti gli operatori su aree pubbliche che effettuano operazioni di cottura all'interno del mercato debbono munirsi di n.1 estintore omologato da almeno 6 kg, omologato e revisionato. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera. Sono ammessi, gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, alle seguenti condizioni:

- il quantitativo di GPL di scorta non deve superare i 75 kg
- gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivo omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- i tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore, conformi a norme UNI-CIG
- gli automezzi debbono risultare abilitati per il trasporto delle apparecchiatura e delle bombole,

secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio competente

- la disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere sposta a fonti di calore ed inoltre, deve essere opportunamente ventilata

- debbono essere predisposti e resi disponibili n.2 estintori portatili di tipo a polvere da 6 kg, omologati e revisionati.

12. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, è fissato il calendario dei mercati, soppressi, conseguenti alla concomitanza della normale giornata di mercato con un festivo.

13. Le castagne e i prodotti similari possono essere arrostiti nell'area di posteggio previa autocertificazione sulle condizioni di rispetto della normativa vigente e generale in materia di sicurezza..

### ***Art. 13***

#### ***Circolazione nelle aree di mercato***

1. La circolazione nell'area di mercato è regolata dai provvedimenti adottati ai sensi del codice della strada.

### ***Art.14***

#### ***Durata delle concessioni***

1. Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono rinnovabili mediante rilascio di apposita concessione.

### ***Art.15***

#### ***Canone per la concessione dei posteggi***

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

### **Art.16**

#### ***Determinazione degli orari***

1. Ai sensi dell'art.28 comma 12 del decreto legislativo n.114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:
  - a) degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n.12 del 1999;
  - b) realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.
3. L'allestimento delle attrezzature può iniziare non prima di 90 minuti dall'inizio delle vendite.
4. L'area occupata deve essere completamente sgomberata e pulita come previsto dall'art.12 comma 4°, entro 60 minuti dall'orario di cessazione delle vendite.
5. Ai fini di un ordinato e regolare sgombro, la circolazione degli automezzi degli operatori non potrà avere inizio prima di 60' dall'orario di cessazione delle vendite.

### **Art.17**

#### ***Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario***

- I. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

### **Art. 18**

#### ***Disposizioni in materia di subingresso***

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione al Comune di Traversetolo della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

### **Art.19**

#### ***Obbligo di esibire l'autorizzazione***

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione o la documentazione equipollente ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita a dipendenti o collaboratori anche familiari in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs 114/98, su delega del titolare da esibire agli organi di vigilanza assieme al titolo autorizzatorio.
3. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, solo i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

## **Art. 20**

### ***Diritto di accesso agli atti amministrativi***

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:

- a) al registro delle presenze maturate sui mercati;
- b) alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata e depositata in copia presso il Comando Polizia Municipale, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:

- a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- d) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- e) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

## **Art. 21**

### ***Disposizioni di carattere programmatico***

1. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un determinato mercato, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del Comune con successivo e separato provvedimento.

2. Il Comune promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria del commercio, i consorzi degli operatori di cui al comma 1 e le Organizzazioni dei consumatori, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati, alle caratteristiche prefissate dall'art.7 della legge regionale n. 12 del 1999;
- b) definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita con particolare riferimento ai mercati che si svolgono nei centri storici ed a quelli specializzati, affinché le stesse risultino rispondenti al contesto urbano nel quale si collocano e siano nel contempo rispondenti alle esigenze di funzionalità richieste ai fini dell'esercizio dell'attività;
- c) individuazione, per ciascun mercato, del mix merceologico appropriato, avendo quali obiettivi essenziali:
  - l'attrattività del mercato inteso come struttura commerciale unitaria;
  - la compatibilità del mercato con il contesto urbano di riferimento;
  - la soddisfazione della domanda di consumo;
  - la redditività d'impresa;
- d) l'attuazione di politiche promozionali comuni, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere straordinario o saltuario.

**Art. 22**

**Ambito di applicazione delle disposizioni comuni**

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità dei mercati, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al Capo II.

**Capo II**  
**Disposizioni concernenti i singoli mercati**

**Art. 23**

Mercato di Traversetolo

Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- a) classificazione: MERCATO ORDINARIO
- b) svolgimento: SETTIMANALE nella giornata di DOMENICA
- c) ubicazione: VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA
- d) superficie complessiva dei posteggi m<sup>2</sup> 5901
- e) Totale posteggi: n. 159 di cui
  - n. 150 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
  - n. 9 riservati ai produttori agricoli;
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi previsti è così composto:
  - 1) posteggi su area scoperta n. 150, superficie complessiva m<sup>2</sup> 5581, destinati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
  - 2) posteggi su area scoperta n.9, superficie complessiva m<sup>2</sup> 320, destinati ai titolari di produttori agricoli;
- g) le caratteristiche del mercato, sono riportate nella planimetria

Allegato A nella quale sono indicati:

- 1) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- 2) il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- 3) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli con concessione;
- 4) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) riguardo all'area destinata agli espositori vari: m<sup>2</sup> 800 su area scoperta
- i) riguardo all'area destinata al mercatino dell'antiquariato: 12 posteggi da 20 m<sup>2</sup> l'uno, le aree, tutte scoperte, si sovrappongono su parte di quelle destinate agli agricoltori e su parte di quelle destinate agli espositori vari.

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DELLE FIERE**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni comuni alle fiere**

##### ***Art. 24***

Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.

2. Le fiere sono così classificate:

a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- per settori merceologici;

- per specializzazioni merceologiche;

- per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.

3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.

4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;

b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

##### ***Art.25***

##### ***Disciplina delle fiere straordinarie***

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art.30, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.

2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, semprechè si provveda alla loro definitiva istituzione.

## **Art.26**

### ***Assegnazione posteggi in concessione decennale***

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett.c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n.1368, stabilendo, in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori:

a) che siano privilegiati gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel comune.

b) minore età anagrafica

c) sorteggio.

2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il/i soggetto/i che, si sono succeduti nella titolarità dell'autorizzazione.

3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

a) per incremento del numero di posteggi della fiera;

b) per istituzione di una nuova fiera;

è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.

6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:

a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;

b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 5.

7. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.

8. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.

## **Art. 27**

### ***Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale: disciplina transitoria***

1. Il termine ultimo entro il quale gli operatori potranno avvalersi della facoltà prevista dal combinato disposto. dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999 e del punto 4, lett. f) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, è fissato in 90 giorni, previa informazione preventiva agli aventi diritto, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato il presente regolamento.

2. Ai fini dell'assegnazione, nell'impossibilità di assegnare univocamente il "posteggio sul quale si è esercitato", in quanto in ogni edizione l'assegnazione veniva effettuata per sorteggio tra gli aventi diritto, l'Ufficio Commercio provvederà a stilare una graduatoria sulla base delle autocertificazioni di anzianità di azienda trasmesse a cura degli interessati.

L'Ufficio organizzerà una riunione a mezzo convocazioni da inoltrare almeno 15 giorni prima a mezzo raccomandata AR e assegnerà i posteggi nel seguente modo:

il primo in graduatoria sceglierà il posteggio e così di seguito fino ad esaurimento.

Chi non potesse partecipare all'assegnazione dovrà provvedere a comunicarlo in tempo utile al Comune, inviando un delegato generalizzato nella comunicazione stessa. Qualora non fosse possibile, in calce alla comunicazione indicherà i posteggi di preferenza con la superficie necessaria indicando i metri di fronte banco e profondità. Il Comune agirà in sua vece secondo le indicazioni riportate nella comunicazione. Non potendo assegnare i posteggi indicati di preferenza perché o di metratura insufficiente o perché già assegnati ad operatore che lo precedeva, agirà d'ufficio insindacalmente.

3. La graduatoria sarà così formulata: gli aventi diritto verranno organizzati in ordine decrescente in base alle presenze maturate fino all'entrata in vigore della legge RER 25/06/99 n.12 e a parità di presenze, in base all'anzianità di autorizzazione debitamente autocertificata dall'operatore stesso nelle forme consentite dalla normativa sull'autocertificazione.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, si procederà, per i posteggi ancora liberi, ad attivare le normali procedure per la loro assegnazione in concessione decennale.

5. Ai fini dell'applicazione della norma prevista all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999, si considera la partecipazione alle fiere svoltesi nel periodo dal 29 giugno 1996 al 29 giugno 1999.

#### **Art. 28**

##### ***Assegnazione secondo posteggio***

1. Non è consentito all'operatore di detenere in concessione decennale, nella stessa fiera, più di un posteggio, salvo il caso di assegnazione, in via temporanea ovvero limitatamente alla singola edizione, di un secondo posteggio, quest'ultimo da assegnarsi secondo le procedure e le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui all'art. 30.

3. Agli effetti di cui al comma 2 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio.

#### **Art. 29**

##### ***Assegnazione temporanea dei posteggi***

##### ***e assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi***

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati:

- a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
- b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.

2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità e dei criteri stabiliti al punto 4, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, privilegiando, in caso di ulteriore parità, gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel comune; considerato che la normativa prevede la presentazione delle richieste almeno 60 giorni prima e che nel conteggio fa fede anche la



data di spedizione della raccomandata, al fine di verificare tale termine, l'Ufficio Protocollo dal 60° giorno antecedente la fiera provvederà a trattenere le buste di spedizione.

3. Qualora, esauriti i procedimenti di assegnazione decennale e di assegnazione con bando pubblico di cui all'art.6 co.9 della legge regionale 12/99 e al punto 2 lett.c) della delibera di Giunta Regionale n.1368/99, se i posti eventualmente vacanti sono inferiori a n.6, non si applica la procedura di cui al capoverso precedente. I posteggi vengono comunicati all'Ufficio Polizia Municipale in sede di manifestazione e vengono assegnati con la stessa procedura prevista dall'art.28 co.11 del D.Lgs.114/98 e dal punto 2 lett.d) della delibera di Giunta Regionale n.1368/99.

4. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.

5. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.

6. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società. oppure, di dipendente, collaboratore familiare, incaricato.

6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.

7. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi saranno assegnati sulla base dell'anzianità di azienda autocertificata, richiamato, quando in contrasto, il principio di cui all'art.6 comma 2 e 3 per quanto compatibile, del presente regolamento.

8. Gli operatori che non partecipano alla fiera, saranno considerati assenti anche ai fini della formazione della graduatoria.

9. L'allestimento delle attrezzature può iniziare non prima di 90 minuti dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite di cui al precedente comma 2. L'area occupata deve essere sgomberata entro 60 minuti dall'orario di cessazione delle vendite di cui al precedente comma 2. Al fine di un ordinato e regolare sgombero, la circolazione degli automezzi degli operatori su aree pubbliche non potrà avere inizio prima di 45 minuti dall'orario di cessazione delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di grave e comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero) e di ciò deve essere data tempestiva comunicazione agli organi di vigilanza.

### ***Art.30***

#### ***Gestione registro delle presenze maturate***

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge n.12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, così come consentito al punto 6, lett.c), della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999.

2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.

3. Per la formazione delle graduatorie vengono utilizzati i fogli di rilevazione delle presenze della fiera compilati dal Comando Polizia Municipale e i registri delle firme delle presenze degli operatori su aree pubbliche relativi ai giorni di fiera.

4. Le graduatorie vengono organizzate in ordine decrescente di valore ed ordine alfabetico.
5. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite è considerato assente, fatti salvi i casi di forza maggiore, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui al successivo art.34.

#### ***Art.31***

##### ***Gestione presenze ed assenze da parte dei concessionari di posteggio***

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5, comma 2, lett.b) e c) della legge regionale n.12 del 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, semprechè siano debitamente giustificati entro il 30° giorno, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
3. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

#### ***Art.32***

##### ***Revoca dell'autorizzazione***

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 della legge regionale n.12 del 1999, l'autorizzazione è revocata alla seconda assenza nell'ambito di quattro manifestazioni consecutive.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente art.31.

#### ***Art. 33***

##### ***Applicabilità altre disposizioni***

1. Alle fiere si applicano, per analogia, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui ai precedenti artt. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

#### ***Art. 34***

##### ***Ambito di applicazione delle disposizioni comuni***

- I. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità delle fiere, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al Capo II.

## **Capo II**

### **Disposizioni concernenti le fiere**

#### **Art.35**

*Fiera di PRIMAVERA, SETTEMBRE e NOVEMBRE*

Le caratteristiche delle fiere sono le seguenti:

- a) classificazione: FIERA ORDINARIA
  - b) svolgimento: ULTIMA DOMENICA DI MAGGIO (FIERA di PRIVAMERA), SECONDA DOMENICA DI SETTEMBRE (FIERA di SETTEMBRE) SECONDA DOMENICA DI NOVEMBRE (FIERA di SAN MARTINO)
  - c) ubicazione VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA
  - d) superficie complessiva dell'area m<sup>2</sup> 1257
  - e) superficie complessiva dei posteggi m<sup>2</sup> 1257
  - f) totale posteggi: n. 35 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per i settori alimentare e non alimentare;
  - g) le caratteristiche della fiera, sono riportate nella planimetria, Allegato B nella quale sono indicati:
    - 1) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
    - 2) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
    - 3) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
    - 4) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
    - 5) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
    - 6) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- Il Sindaco può, autorizzare l'insediamento di banchi in aggiunta ai posteggi in organico sino ad un massimo di n.5 posteggi.

## **TITOLO III**

### **DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

#### ***Art. 36***

Zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è disciplinato da apposita ordinanza.
2. L'ufficio di Polizia Municipale ha a disposizione di chiunque via abbia interesse tale ordinanza, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

#### ***Art. 37***

***Vendite a domicilio***

1. Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

#### ***Art. 38***

***Applicabilità altre disposizioni***

1. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente regolamento.

## **TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO**

### ***Art.39***

#### ***Sanzioni***

1. Chiunque violi gli artt. 12 comma 2-3-4-5, 16, 19 e 29 comma 9 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.
2. Chiunque violi tutte le altre disposizioni previste dal presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.
3. Così come previsto dall'art. 13 comma 1, della Legge 689/81, è ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Per l'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie, si fa riferimento alle procedure previste dalla Legge 689/81.